

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha presentato una richiesta alla Prefettura, datata 22.7.2009, per il riesame della propria posizione nei confronti delle banche.

A seguito di tale richiesta, la banca – con lettera raccomandata a.r. del 30.9.2009 - ha comunicato al cliente le ragioni della mancata concessione, a suo favore, di un prestito chirografario per € 10.000,00 (nel ricorso il cliente lamenta appunto la mancata concessione del finanziamento); la banca infatti, con riguardo alla posizione del cliente, aveva riscontrato le seguenti anomalie:

- debito di € 33.446,33 verso Equitalia, rateizzato in n. 72 quote mensili a partire dal 31.3.2009;
- segnalazione alla Centrale dei Rischi per sconfinamenti relativi a rischi a scadenza e rischi a revoca, per mancanza di affidamenti pur in presenza di utilizzi.

Inoltre, in fase di istruttoria il cliente aveva taciuto la propria reale situazione finanziaria e l'effettiva destinazione del finanziamento, giustificato per esigenze di liquidità aziendale, laddove la successiva segnalazione in CAI aveva rivelato anche la necessità di sistemare urgentemente gli utilizzi della carta di credito rilasciata da altro istituto.

La scarsa trasparenza del ricorrente, considerato anche che si trattava di un primo affidamento, aveva dunque pregiudicato l'attendibilità delle informazioni fornite in sede di valutazione del merito creditizio e la credibilità complessiva della richiesta, *"compromettendo irreparabilmente l'avvio di un rapporto che deve essere necessariamente basato sulla fiducia"*.

La banca ha segnalato infine che il blocco della tessera bancomat intestata al ricorrente, avvenuto in data 21.7.2009, *"è stato reso necessario a seguito dell'utilizzo senza le necessarie disponibilità nel conto corrente che, attualmente, presenta uno sconfinamento di € 1.252,84"*, e ha quindi chiesto al cliente di provvedere quanto prima a ripianare l'esposizione.



Con lettera raccomandata a.r. del 25.10.2009, il cliente ha replicato affermando che la propria situazione finanziaria era stata chiaramente esposta al funzionario della banca in sede di istruttoria e che la richiesta di finanziamento era motivata dall'esigenza di *"chiudere affidamenti bancari e sistemare dei ritardi di pagamento con alcuni fornitori (tra cui appunto una carta revolving)"*. Tale motivazione era stata indicata anche nella pratica per il rilascio della garanzia Confartfidi; il cliente in tale occasione aveva presentato un estratto della Centrale Rischi, con evidenza delle esposizioni bancarie.

Dopo la prima conferma telefonica di concessione del finanziamento (12 giugno), e successiva smentita (la concessione del finanziamento doveva essere deliberata dalla direzione), un altro funzionario aveva "confortato" il cliente in ordine al buon esito dell'operazione; in data 2 luglio, tuttavia, per un mancato pagamento il ricorrente era stato iscritto in CAI; il funzionario, a questo punto, gli aveva concesso "la possibilità di sconfinare sul conto fino ad € 2.500,00" considerata la situazione; il 21 luglio, tuttavia, il conto era stato bloccato senza alcuna preventiva informativa al cliente, con conseguenti problemi per il cliente, in particolare con un fornitore.

Il ricorrente ha precisato infine che il debito con Equitalia è "un piano di ammortamento approvato" dal creditore, mentre la situazione creatasi lo ha costretto a vendere un immobile di sua proprietà ad un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato.

Con l'ulteriore lettera raccomandata del 2.12.2009 la banca – nel ribadire la richiesta di rientro dallo scoperto di conto - ha confermato le sue precedenti determinazioni aggiungendo che *"quanto alla comunicazione telefonica dell'avvenuta concessione del fido che, in realtà era di competenza degli Organi superiori della Banca, segnaliamo che il rapporto di affidamento è un contratto che richiede determinate formalità senza le quali non può ritenersi perfezionato"*.

Nel ricorso all'ABF il cliente afferma di aver richiesto un mutuo di € 10.000,00, garantito al 50% da una cooperativa di garanzia; la banca, dopo aver confermato telefonicamente l'erogazione del mutuo, ha revocato – sempre via filo – la conferma a causa di "un errore di interpretazione della normativa", affermando la necessità di portare la pratica "in centrale" per la delibera.

Nel frattempo, il ricorrente ha promesso il pagamento ad alcuni fornitori, ma – non avendo più risposte in ordine alla concessione del finanziamento – non è riuscito ad onorare i propri debiti, con conseguente iscrizione in CAI per una carta di pagamento.

Dopo altro tempo, la banca gli ha comunicato che *"la pratica non è stata deliberata causa segnalazione CAI"*.

In conseguenza di ciò, il ricorrente è stato costretto a vendere un immobile a prezzo inferiore rispetto alle quotazioni di mercato e – non avendo potuto acquistare altro immobile con il ricavato – ora è in affitto.

Il ricorrente, in relazione ai fatti narrati, chiede il risarcimento dei danni subiti.

Nella richiesta alla prefettura, allegata in copia al ricorso, il ricorrente ha dichiarato di aver richiesto il finanziamento (garantito al 50% da Confartfidi) in data 10 giugno 2010 (la conferma telefonica sarebbe avvenuta in data 12 giugno, la smentita in data 15 giugno e la rassicurazione in data 16 giugno; in data 29 giugno il cliente è stato informato da altro intermediario che il proprio nominativo era stato inoltrato alla CAI - l'iscrizione è poi avvenuta in data 2.7.2009 – e che la carta revolving a lui intestata era stata revocata); in data 2 luglio la banca ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione CAI CARTER e che tale fatto avrebbe potuto determinare la mancata concessione del mutuo (come in effetti è avvenuto); l'esito dell'istruttoria è stato comunicato al ricorrente il 9 luglio; il successivo 21 luglio il conto è stato bloccato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso, per mancanza di reclamo, *“poiché l'istanza al Prefetto, ad avviso di questa Banca, non può tecnicamente ritenersi un reclamo, non essendo indirizzata all'intermediario, bensì al Prefetto: procedimento avente altra finalità, con le conseguenti informative periodiche allo Speciale Osservatorio sul Credito istituito presso la Prefettura, ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008, art. 12, sesto comma.”*

Nel merito, la banca ribadisce le ragioni a sostegno della mancata concessione del finanziamento, già comunicate al ricorrente con la nota del 30.9.2009, e precisa che l'esposizione debitoria del cliente (pari ad € 1.725,69) non è stata ancora ripianata (ma che, per non aggravare ulteriormente la posizione del ricorrente, non è stata ancora intrapresa alcuna azione legale).

Il ricorrente replica alle controdeduzioni dell'intermediario segnalando che:

- all'atto della richiesta del finanziamento, il cliente ha fornito alla banca copia della “pratica approvata dall'associazione”, dalla quale risultava la propria situazione finanziaria;
- la segnalazione in CAI è avvenuta proprio in conseguenza della mancata concessione del finanziamento; infatti, confidando nelle assicurazioni ricevute dal personale della banca, il ricorrente ha promesso alcuni pagamenti che poi non ha avuto modo di eseguire.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente in merito alla improcedibilità del ricorso per mancanza della fase di reclamo.

Al riguardo va tuttavia evidenziato che il ricorrente nella fase precedente alla proposizione del ricorso non si è limitato a chiedere l'intervento prefettizio ma ha altresì contestato l'operato della banca con la lettera raccomandata del 25.10.2009.

Come più volte ribadito da questo Collegio il reclamo deve intendersi proposto non solo quando l'intermediario venga investito da un reclamo formalmente denominato come tale, ma, non esistendo al riguardo prescrizioni di forma ulteriori rispetto alla forma scritta, allorché l'intermediario venga portato a conoscenza di una specifica lamentela del cliente, si da poter essere in grado di replicare alle contestazioni ivi espresse.

Nel caso di specie, come è ben dimostrato dalle repliche che la banca ha potuto svolgere in fase di reclamo ciò è perfettamente avvenuto e pertanto l'eccezione pregiudiziale non può essere accolta.

Nel merito il ricorrente lamenta che non gli sia stato concesso il credito chirografario che aveva richiesto, pur dopo aver ricevuto assicurazioni in materia da parte del personale della filiale cui si era rivolto; in secondo luogo il ricorrente lamenta che le ragioni che sono state offerte dalla banca per giustificare la mancata erogazione del prestito non rappresentino la realtà e che, in particolare, la sua avvenuta iscrizione alla CAI sia una conseguenza della mancata erogazione e non il motivo giustificativo del rifiuto.

In tema si deve però ribadire che la valutazione del merito del credito è prerogativa esclusiva della banca e che l'ABF non può essere la sede in cui valutazioni di persone estranee si sovrappongono a quelle della banca stessa. Non possono quindi prendersi in considerazioni lamentele fondate sulla mancata erogazione del prestito in sé.

La successiva contestazione fondata su asseriti affidamenti che sarebbero stati dati al ricorrente e che sarebbero poi stati smentiti da organi centrali della banca, è proposta in forma piuttosto generica e non consente di valutare se le espressioni verbali ricevute



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

siano da qualificarsi come generiche espressioni di conforto, oppure come dichiarazioni giuridicamente affidanti.

Infine non pare corretto sostenere che l'iscrizione alla CAI sia la conseguenza della mancata concessione del prestito, essendo evidente che essa sia la conseguenza dell'utilizzo di fondi non ancora introitati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO